N. 70992 REPERTORIO

N. 13299 RACCOLTA

ATTO COSTITUTIVO DELLA "Fondazione Grazia Focacci"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici gennaio duemilaotto

11.01.2008

in Milano, nel mio studio in Corso Venezia n. 18.

Avanti a me Dott. **Enrico Bellezza** Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, alla presenza dei signori:

- FRANCESCO FLORIAN, nato a Lucca il giorno 3 maggio 1967, residente a Milano, Viale Cassiodoro n. 12;
- LISA DELLUPI, nata a Sesto San Giovanni (Mi) il giorno 19 ottobre 1982, residente a Sesto San Giovanni (Mi), via Saint Denis n. 205, testimoni a me noti ed idonei,

SONO PRESENTI I SIGNORI

- MATTEO TIBERI, nato a Grosseto il giorno 21 giugno 1977, residente in Milano, Via G.B. Brocchi n. 9, C.F. TBR MTT 77H21 E202V,

il quale dichiara di intervenire al presente atto in proprio e nella sua qualità di Presidente del Comitato denominato

"Grazia Focacci per il Rotaract"

con sede in Milano, Via Donizetti 1/A, C.F. 97373580154, munito degli occorrenti poteri ai sensi di statuto ed in esecuzione della deliberazione del predetto comitato in data 30 ottobre 2007, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- PIER FRANCESCO FERRUCCI, nato a Livorno il giorno 4 ottobre 1964, residente in Milano, Via Bianca di Savoia n. 19,
- C.F. FRR PFR 64R04 E625X;
- GUIDO POLITO, nato a Piombino (LI) il giorno 19 ottobre 1977, residente in Milano, Via Bigli n. 2,

C.F. PLT GDU 77R19 G687F.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

- che in data 30 ottobre 2007, il predetto Comitato deliberava di procedere alla costituzione di una Fondazione, in esecuzione delle proprie finalità, approvandone lo schema statutario;
- che al Richiedente Signor Matteo Tiberi nella citata delibera sono stati attribuiti ogni potere e facoltà per intervenire all'atto costitutivo della Fondazione, in esecuzione di quanto deliberato, con espresso mandato a compiere ogni atto di disposizione, nessuno escluso, inerente alla citata operazione, ad approvare la versione definitiva dello Statuto che disciplinerà la vita della Fondazione, a procedere alla nomina del Presidente della Fondazione nonché dei primi componenti degli organi dell'ente, potendo nominare se stesso, a determinare l'esatta composizione del Fondo di dotazione e del Fondo di gestione della Fondazione, a convenire ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente al fine del perfezionamento della citata





operazione di costituzione della Fondazione.

CIÒ PREMESSO

I Richiedenti comitato "Grazia Focacci per il Rotaract", così come sopra rappresentato, Matteo Tiberi, Pier Francesco Ferrucci e Guido Polito, così come sopra generalizzati, dichiarano e stipulano quanto segue.

1. È costituita una fondazione denominata

"Fondazione Grazia Focacci"

con sede in Milano, via G.B. Brocchi n. 9.

2. La Fondazione intende sostenere la ricerca sul cancro, orientata verso lo sviluppo della Medicina Molecolare con lo scopo di studiare e definire le basi genetiche delle malattie neoplastiche, partendo dalle recenti acquisizioni derivanti dal sequenziamento del genoma ed utilizzando le nuove conoscenze di genetica e biologia molecolare dei tumori per migliorare la prevenzione e la diagnosi. L'obiettivo è quello di individuare in ciascun paziente, il migliore trattamento possibile per la sua patologia in maniera selettiva ed individualizzata, finanziando la ricerca anche attraverso la promozione di campagne di raccolta fondi.

Scopo primario della Fondazione è anche garantire un servizio che possa dare aiuto ai malati ed alle proprie famiglie attraverso il sostegno psicologico.

- 3. A costituire il fondo di dotazione iniziale della Fondazione, i Richiedenti Fondatori Promotori Signori Matteo Tiberi, Pier Francesco Ferrucci e Guido Polito conferiscono alla medesima a titolo gratuito la somma di euro 1.000,00 (mille e zero centesimi) ciascuno.
- 4. A costituire il fondo di dotazione iniziale della Fondazione, il Comitato "Grazia Focacci per il Rotaract", così come sopra rappresentato, conferisce alla medesima a titolo gratuito la somma di euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).
- 5. Il Fondo di dotazione iniziale della Fondazione ammonta pertanto alla somma complessiva di Euro 103.000,00 (centotremila e zero centesimi).
- 6. A costituire il fondo di gestione iniziale della Fondazione, il Comitato "Grazia Focacci per il Rotaract", così come sopra rappresentato, conferisce alla medesima a titolo gratuito la somma di euro 85.000,00 (ottantacinquemila e zero centesimi).
- 7. La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto che, costituito da 21 (ventuno) articoli, viene dai Richiedenti approvato e con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "B".
- 8. Il Comitato "Grazia Focacci per il Rotaract", così come sopra rappresentato ed in esecuzione della deliberazione citata, dà atto che il medesimo si scioglierà ipso jure, non appena ottenuto il riconoscimento della qui costituita fondazione, fatti salvi i tempi necessari per le eventuali incombenze fiscali.
- 9. In ossequio a quanto previsto dall'allegato statuto, i Richiedenti Fondatori Promotori Signori Matteo Tiberi, Pier Francesco Ferrucci

- e Guido Polito procedono alla nomina del Presidente della Fondazione e dei primi membri del Consiglio di Amministrazione in persona dei signori:
- MATTEO TIBERI, meglio sopra generalizzato, Presidente e Consigliere;
- PIER FRANCESCO FERRUCCI, meglio sopra generalizzato,
 Consigliere;
- GUIDO POLITO, meglio sopra generalizzato, Consigliere.
- 10. Le attività necessarie per il riconoscimento della Fondazione e quanto accessorio saranno svolte dal Presidente della Fondazione e dai Consiglieri, in via disgiunta tra loro; agli stessi vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di accendere conti correnti e/o depositi bancari, nonché di apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento ovvero ai fini dell'iscrizione in elenchi o registri speciali.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto, alla presenza dei testimoni, ai Richiedenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore dieci e quarantacinque.

Ometto la lettura degli allegati per esonero dei Richiedenti i quali mi hanno dichiarato di esserne a perfetta conoscenza.

Consta di tre facciate fin qui, di un foglio, in parte dattiloscritte da persona di mia fiducia e da me Notaio completate a mano.

F.TO MATTEO TIBERI

F.TO GUIDO POLITO

F.TO PFFERRUCCI DICO PIER FRANCESCO FERRUCCI

F.TO FRANCESCO FLORIAN, TESTE

F.TO LISA DELLUPI, TESTE

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO, L.S.



Giazia Focacci

ALLEGATO A' all'atto n. 70992 \13299



Verbale

L'anno 2007 il giorno 30 di ottobre alle ore 21 in Milano Via G.B. Brocchi 9 si sono riuniti i membri promotori del Comitato "Grazia Focacci per il Rotaract".

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

TIBERI MATTEO

FFRRUCCI PIER FRANCESCO

in qualità di unici membri promotori del Comitato stesso.

Viene aperta la discussione in merito alle attività del Comitato e ai futuri obiettivi dello stesso in particolare sottolineando come il Comitatao possa dare stabilmente esecuzione alla sua finalità addivenendo alla costituzione di una Fondazione.

Al termine della discussione viene deliberato quanto segue:

1) di approvare la costituzione, in concorso con altri, della Fondazione da denominarsi "FONDAZIONE GRAZIA FOCACCI", con sede in Milano, via G.B. Brocchi n. 9, avente lo scopo di sostenere la ricerca sul cancro, orientata verso lo sviluppo della Medicina Molecolare con lo scopo di studiare e definire le basi genetiche delle malattie neoplastiche, partendo dalle recenti acquisizioni derivanti dal sequenziamento del genoma ed utilizzando le nuove conoscenze di genetica e biologia molecolari dei tumori per migliorare la prevenzione e la diagnosi. L'obiettivo è quello di individuare in ciascun paziente, il migliore trattamento possibile per la sua patologia in maniera selettiva ed individualizzata, finanziando la ricerca anche attraverso la promozione di campagne di raccolta fondi. Scopo primario della Fondazione è anche garantire un servizio che possa dare aiuto ai malati ed alle proprie famiglie attraverso il sostegno psicologico.

Comitato "Grazia Focacci per il Rotaract" Via G.B. Brocchi 9, I-20131 Milano – Tel. +39 335 6349589 email: info@graziafocacci.org – web: www.graziafocacci.org Altronesso femere,



- 2) di approvare lo schema di statuto della costituenda Fondazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- di concorrere, quindi, a dotare la costituenda fondazione di iniziali risorse per un importo pari ad Euro 100.000,00 (centomila e zerozero centesimi) a fondo di dotazione ed un importo pari ad Euro 85.000,00 (ottantacinquemila e zero centesimi) a fondo di gestione della medesima;
- 4) di individuare i Fondatori Promotori in persona di Matteo Tiberi, Pier Francesco Ferrucci ed, in considerazione del costante sostegno e dell'opera prestata, di Guido Polito;
- di conferire al Presidente Matteo Tiberi ogni potere e facoltà, nessuno escluso, da attuarsi anche a mezzo di procuratori speciali, per l'attuazione di quanto deliberato, e pertanto il medesimo è autorizzato a compiere, anche se qui non indicato, ogni atto di disposizione inerente le sopracitate operazioni, comprensivo della facoltà di intervenire, in nome e per conto del Comitato, all'atto costitutivo della costituenda Fondazione, di approvare lo statuto definitivo che disciplinerà la vita dell'ente, di nominare i componenti degli organi della Fondazione, potendo nominare se stesso, di determinare l'esatta composizione e modalità dell'erogazione sopra deliberata, di convenire ogni altro patto clausola o condizione che riterrà opportuno e conveniente al fine del perfezionamento delle operazioni stesse, impegnandosi per nome e per conto della Fondazione circa le modalità di contribuzione alla Fondazione nonché, infine, di sottoscrivere tutti i documenti necessari;
- 6) di sciogliere ipso jure il Comitato al momento del riconoscimento giuridico della Fondazione, fatti salvi i tempi per la redazione del rendiconto finale ed eventuali adempimenti fiscali.

Nessuno chiedendo la parola, la presente riunione si chiude alle ore 21.30.

MATTEO TIBERI

PIER FRANCESCO FERRUCCI

Comitato "Gradia Focacci per il Rotaract"
Via G.B. Brocchi 9, I-20131 Milano – Tel. +39 335 6349589
email: info@graziafocacci.org – web: www.graziafocacci.org

100%



STATUTO "FONDAZIONE GRAZIA FOCACCI" ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE GRAZIA FOCACCI", con sede in Milano, via G.B. Brocchi n. 9.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ARTICOLO 2 FINALITÀ

La Fondazione intende sostenere la ricerca sul cancro, orientata verso lo sviluppo della Medicina Molecolare con lo scopo di studiare e definire le basi genetiche delle malattie neoplastiche, partendo dalle recenti acquisizioni derivanti dal sequenziamento del genoma ed utilizzando le nuove conoscenze di genetica e biologia molecolare dei tumori per migliorare la prevenzione e la diagnosi. L'obiettivo è quello di individuare in ciascun paziente, il migliore trattamento possibile per la sua patologia in maniera selettiva ed individualizzata, finanziando la ricerca anche attraverso la promozione di campagne di raccolta fondi.

Scopo primario della Fondazione è anche garantire un servizio che possa dare aiuto ai malati ed alle proprie famiglie attraverso il sostegno psicologico.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice: /confodataria o

Comitato "Grazia Focacci per il Rotaract"

Via G.B. Brocchi 9, I-20131 Milano – Tel. +39 335 6349589 email: info@graziafocacci.org – web; www.graziafocacci.org

une to form, who

16 travers Armer

The Mills



comunque posseduti;

- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

pe: 1



ARTICOLO 6 FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti) Pubblici:
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Jegge.

ARTICOLO 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori e Fondatori;
- Partecipanti.

ARTICOLO 9

FONDATORI PROMOTORI E FONDATORI

Sono Fondatori Promotori i Signori Matteo Tiberi, Pier Francesco Ferrucci e Guido Polito. Ciascun Fondatore Promotore potrà designare, anche per via testamentaria, persona od ente destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Qualora il Fondatore Promotore decaduto non abbia proceduto alla designazione di cui al comma precedente, i Fondatori Promotori superstiti dovranno cooptare, con deliberazione

1

A

1 trouceses flueer







comune adottata all'unanimità, altro soggetto, che succederà al Fondatore Promotore decaduto nelle prerogative e nei diritti di cui al presente statuto, in modo che i Fondatori Promotori, ovvero loro designati o cooptati, siano sempre complessivamente tre.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

ARTICOLO 10 PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

ARTICOLO 11 PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ARTICOLO 12 ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:





- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 13 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- Il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette, di cui uno con funzioni di Presidente.

La composizione sarà la seguente:

- a) i Fondatori Promotori;
- b) fino a quattro membri nominati dai Fondatori Promotori, con deliberazione comune adottata a maggioranza.
- Il Consiglio può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che v



er Coucers fr

eliberazione comune del Consiglio, che vi

Comitato "Grazia Focacci per il Rotaract"
Via G.B. Brocchi 9, I-20131 Milano – Tel. +39 335 6349589
email: info@graziafocacci.org – web: www.graziafocacci.org /



partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.


I membri del Consiglio d'Amministrazione sub b) restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il preventivo economico-finanziario e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno, su proposta dei Fondatori Promotori;
- nominare il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
- nominare, ove opportuno, un Segretario Generale, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico;
 - nominare i membri del Comitato Scientifico;





- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione può istituire, con propria deliberazione, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a inon meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

In treuence her

In The



Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

11

C(

n

11

r€

C(

Ŋι

r€

S١

ln

Vŧ

lic

p

F

C(

Ľ

d

e:

Pί

G

a١

51

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 16 PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, su proposta dei Fondatori Promotori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 17

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I membri del Comitato restano in carica due esercizi e possono essere confermati.

Il Comitato scientifico cura i profili culturali e scientifici in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da persona dal medesimo delegata, che può anche assumere la carica di Presidente del Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

por E



ARTICOLO 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 19 SCIOGLIMENTO

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, acquisito il parere favorevole dei Fondatori Promotori, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

L'utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalità di utilizzazione del bene medesimo.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 21 NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Comitato "Grazia Focacci per il Rotaract"

Via G.B. Brocchi 9, I-20131 Milano – Tel. +39 335 6349589 cemail: info@graziafocacci.org – web: www.graziafocacci.org

Her Franceses 1

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 70992/13299 STATUTO "FONDAZIONE GRAZIA FOCACCI" ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE GRAZIA FOCACCI", con sede in Milano, via G.B. Brocchi n. 9.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ARTICOLO 2 FINALITÀ

La Fondazione intende sostenere la ricerca sul cancro, orientata verso lo sviluppo della Medicina Molecolare con lo scopo di studiare e definire le basi genetiche delle malattie neoplastiche, partendo dalle recenti acquisizioni derivanti dal sequenziamento del genoma ed utilizzando le nuove conoscenze di genetica e biologia molecolare dei tumori per migliorare la prevenzione e la diagnosi. L'obiettivo è quello di individuare in ciascun paziente, il migliore trattamento possibile per la sua patologia in maniera selettiva ed individualizzata, finanziando la ricerca anche attraverso la promozione di campagne di raccolta fondi.


Scopo primario della Fondazione è anche garantire un servizio che possa dare aiuto ai malati ed alle proprie famiglie attraverso il sostegno psicologico.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi



anzidetti:

- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4 VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

ARTICOLO 6 FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori

Promotori, dai Fondatori e dei Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 8 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori e Fondatori;
- Partecipanti.

ARTICOLO 9 FONDATORI PROMOTORI E FONDATORI

Sono Fondatori Promotori i Signori Matteo Tiberi, Pier Francesco Ferrucci e Guido Polito.

Ciascun Fondatore Promotore potrà designare, anche per via testamentaria, persona od ente destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Qualora il Fondatore Promotore decaduto non abbia proceduto alla designazione di cui al comma precedente, i Fondatori Promotori superstiti dovranno cooptare, con deliberazione comune adottata all'unanimità, altro soggetto, che succederà al Fondatore Promotore decaduto nelle prerogative e nei diritti di cui al presente statuto, in modo che i Fondatori Promotori, ovvero loro designati o cooptati, siano sempre complessivamente tre.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

ARTICOLO 10 PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o



giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

l Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

ARTICOLO 11 PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ARTICOLO 12 ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- l Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- l Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 13 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- Il Comitato Scientifico;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette, di cui uno con funzioni di Presidente.

La composizione sarà la seguente:

- a) i Fondatori Promotori;
- b) fino a quattro membri nominati dai Fondatori Promotori, con deliberazione comune adottata a maggioranza.

Il Consiglio può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione sub b) restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il preventivo economico-finanziario e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;



- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione:
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno, su proposta dei Fondatori Promotori;
- nominare il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
- nominare, ove opportuno, un Segretario Generale, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico;
- nominare i membri del Comitato Scientifico;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione può istituire, con propria deliberazione, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

ARTICOLO 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 16 PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, su proposta dei Fondatori Promotori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.


In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 17 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I membri del Comitato restano in carica due esercizi e possono essere confermati.

Il Comitato scientifico cura i profili culturali e scientifici in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da persona dal medesimo delegata, che



può anche assumere la carica di Presidente del Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

ARTICOLO 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 19 SCIOGLIMENTO

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, acquisito il parere favorevole dei Fondatori Promotori, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

L'utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalità di utilizzazione del bene medesimo.

ARTICOLO 20 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 21 NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.TO MATTEO TIBERI

F.TO GUIDO POLITO

F.TO PIER FRANCESCO FERRUCCI

F.TO FRANCESCO FLORIAN, TESTE

F.TO LISA DELLUPI, TESTE F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO, L.S.

> Coole andoned diseases samely. date passant ingen nasgeneits that if theself

> > , onaliki

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme marginali, che si rilascia en poniesto si pute nu con cure per pri sa consenti hi donto cepe Milano, II

72 o amaio 1008